



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 190

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1709 del 30 ottobre 2020, a sua volta modificativa della deliberazione n. 846 di data 20 maggio 2016 e successive modificazioni, concernenti gli incentivi previsti dalla legge provinciale n. 20/2012 (legge provinciale sull'energia), come modificata dalle leggi provinciali n. 2/2016 e n. 20/2016: incentivazione dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomini volti all'efficientamento energetico e all'impiego di fonti rinnovabili.

Il giorno **12 Febbraio 2021** ad ore **10:09** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'art. 71 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ha introdotto l'articolo 14 bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 e s.m., modificato dall'art. 48 della Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20.

Il comma 1 del suddetto articolo 14 bis chiarisce che le agevolazioni riguardano investimenti privati diretti all'efficientamento energetico e all'impiego di fonti rinnovabili di energia nell'ambito degli interventi di riqualificazione dei condomini, mentre i commi 3 e 3 bis dispongono che la Provincia possa:

- assumere l'onere degli interessi derivanti dalla sottoscrizione di mutui con istituti bancari convenzionati per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica dei condomini;
- concedere agevolazioni per le spese connesse ad attività di supporto agli interventi quali l'audit energetico, la progettazione, la direzione dei lavori ed eventuali consulenze necessarie;
- assumere l'onere degli interessi derivanti dal mutuo sottoscritto con istituti bancari convenzionati dal soggetto che ha accettato la cessione del credito ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90 in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 per interventi di riqualificazione energetica dei condomini.

Con deliberazione n. 846 di data 20 maggio 2016, modificata con deliberazioni n. 1640 del 23 settembre 2016, n. 1013 del 23 giugno 2017 e n. 902 del 25 maggio 2018, la Giunta provinciale ha approvato le disposizioni applicative del sopracitato articolo 14 bis della L.P. 20/2012 (all'allegato 1), che prevedono l'agevolazione delle seguenti iniziative:

- diagnosi energetica e verifica dello stato di salute del condominio (scheda A);
- progettazione e assistenza tecnica per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica del condominio previsti nella diagnosi energetica e per eventuali ulteriori lavori non previsti in diagnosi ma da svolgere contestualmente (scheda B);
- assunzione di oneri per interessi derivanti dalla sottoscrizione di mutui stipulati dal condominio con una delle banche convenzionate per le spese relative agli interventi previsti (scheda C);
- contributi per imprese ed altri soggetti fornitori su interessi di mutuo con banche convenzionate per anticipo del credito derivante da detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali (scheda D).

Con deliberazione n. 143 di data 7 febbraio 2020, la Giunta provinciale ha integrato le disposizioni applicative approvate con deliberazione n. 846 di data 20 maggio 2016 e s.m., a far data dal 2 marzo 2020, ampliando la platea dei soggetti beneficiari come segue:

1. i condomini situati nel territorio della Provincia di Trento, dotati di amministratore condominiale o, se sprovvisti, in accordo con quanto previsto dal Codice civile (art. 1129), di referente condominiale (anche con 2 sole unità immobiliari, purchè sussistano parti comuni), realizzati a seguito del rilascio di un titolo edilizio anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 412/1993 (14 ottobre 1993);
2. i singoli soggetti privati proprietari delle unità immobiliari, per le sole quote millesimali di loro competenza, nell'ambito dell'edilizia abitativa sociale;
3. i soggetti di cui al punto 2. – comma 4 delle suddette disposizioni applicative (soggetti sovraordinati a singoli condomini e/o altri soggetti proprietari di edifici; imprese ed altri soggetti fornitori che effettuano operazioni di cessione del credito da soggetti cui spetta la detrazione per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali).

Le unità immobiliari di proprietà di imprese sono invece escluse dalle agevolazioni.

A seguito della misura nazionale denominata "Superbonus", che innalza le detrazioni fiscali al 110% nel caso in cui gli interventi permettano il miglioramento di 2 classi energetiche dell'edificio e la riduzione del suo rischio sismico e che introduce la possibilità di cedere il credito a soggetti terzi, tra cui gli istituti bancari, a livello provinciale con deliberazione n. 1257 del 21

agosto 2020, modificata con deliberazione n. 1709 del 30 ottobre 2020, sono state sospese le precedenti tipologie di contributo, rendendo possibile la presentazione di domande per la sola scheda A/B, dal 3 novembre 2020, a spese già sostenute, attraverso un'apposita piattaforma informatica.

Con il presente provvedimento si apporta un'ulteriore modifica all'allegato 1 della deliberazione n. 1709/2020 eliminando il limite minimo anche in relazione agli oneri per lavori straordinari dell'amministratore relativi a lavori effettuati ammessi a detrazione al 110% (punto 2 delle spese ammissibili) riguardanti l'edilizia abitativa sociale della scheda A/B, così come già previsto per le spese per la redazione di diagnosi energetica ed eventuale stato di salute del condominio (punto 1 delle spese ammissibili). La modifica si rende necessaria per aumentare l'efficacia della misura in contesti di edilizia abitativa sociale, disciplinata dalla legge provinciale n.15/2005, ove il beneficio delle agevolazioni ricade sui singoli soggetti privati proprietari delle unità immobiliari, per le sole quote millesimali di loro competenza, che possono risultare di ammontare ridotto ma, di contro, di significativa importanza per attivare processi di riqualificazione energetica.

Fermo restando che ad oggi non sono state depositate richieste di contributi nell'ambito di contesti di edilizia abitativa sociale, i presenti criteri si applicano a tutte le nuove domande di agevolazione.

Inoltre, al fine di rendere omogenee le condizioni per l'accesso ai contributi di cui alle schede C) e D), che è riservato alle sole iniziative per le quali sono già state presentate domande di contributo per le tipologie A) e B), secondo quanto previsto dal punto 3. della deliberazione n. 1257 del 21 agosto 2020, sostituito dalla deliberazione n. 1709 del 30 ottobre 2020, si rende necessario sostituire, nell'ultimo periodo del punto 3. della deliberazione n. 1709/20, le parole "quanto contenuto nell'allegato 1) della deliberazione n. 143 di data 7 febbraio 2020" con le parole "quanto disposto dalla deliberazione n. 143 di data 7 febbraio 2020". Ciò per consentire alle iniziative relative a domande per le tipologie A) e B) presentate prima della predetta deliberazione 143/2020, di avvalersi di quanto disposto nel dispositivo della medesima ed in particolare della possibilità di applicare i precedenti criteri, in analogia a quanto previsto per le domande presentate dopo il 2 marzo 2020 ma prima delle modifiche introdotte dalla deliberazione n 1257/20 e sm., che consentono invece unicamente l'applicazione dei criteri introdotti dal 2 marzo 2020.

Per gli interventi di cui alle disposizioni modificate e integrate con la presente deliberazione, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE).

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- viste le ulteriori norme e gli atti richiamati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di modificare, per quanto espresso in premessa, la precedente deliberazione n. 1709/2020 come di seguito indicato:

- punto 3: sostituire, nell'ultimo periodo, le parole "quanto contenuto nell'allegato 1) della deliberazione n. 143 di data 7 febbraio 2020" con le parole "quanto disposto dalla deliberazione n. 143 di data 7 febbraio 2020";

- allegato 1: dopo il punto 8 delle disposizioni applicative, nella parte intitolata "SCHEMA A/B-diagnosi energetica o assistenza", aggiungere, nella parte intitolata "LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE", dopo il periodo:

"Per le spese di cui al precedente punto 2 sono stabiliti i seguenti limiti:

Spesa minima ammissibile: €. 2.000,00",

il seguente alinea:

"Nei casi di edilizia abitativa sociale il limite minimo non si applica, mentre il limite massimo (spesa massima ammissibile) è riferito al singolo soggetto privato proprietario.";

- allegato 2: nella parte intitolata "DOMANDA DI CONTRIBUTO SCHEMA A/B" riguardante l'efficientamento energetico di condomini per l'edilizia abitativa sociale, sostituire la tabella che reca le colonne "DESCRIZIONE" e "SPESA SOSTENUTA" con la seguente tabella:

DESCRIZIONE	SPESA SOSTENUTA
1) DIAGNOSI ENERGETICA, escluso lo STATO DI SALUTE di cui al punto 1, lett. e) del paragrafo "spese ammissibili" della scheda A/B	Euro
1.1) DIAGNOSI ENERGETICA E STATO DI SALUTE	Euro
2) ONERI PER LAVORI STRAORDINARI DELL'AMMINISTRATORE: 2% delle spese per lavori portati in detrazione di euro _____ (spesa max ammissibile euro 15.000,00)	Euro

2. di dare atto che, per le motivazioni specificate in premessa, le modifiche di cui al punto 1) - II e III alinea, si applicano a tutte le domande afferenti contesti di edilizia abitativa sociale presentate ai sensi dei criteri di cui alla deliberazione n. 1257/2020 e ss. mm.;

3. di stabilire che alla spesa derivante dalla presente deliberazione si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE);

4. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 14:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper